



TRIBUNALE DI LIVORNO

UFFICIO ESECUZIONI

DIRETTIVE PER LA VENDITA A MEZZO DI COMMISSIONARIO

(art. 530 e 532 c.p.c.)

I Giudici dell'esecuzione

Tenuto conto dell'entrata in vigore del DM 32/2015, il quale si applica anche alle vendite mobiliari, ed in particolar modo di quanto previsto dall'art. 25 di suddetto DM, il quale detta modalità specifiche per le vendite mobiliari;

ritenuto necessario adeguare le deleghe in corso affidate all'I.V.G. di Livorno, Pisa e Grosseto (in qualità di soggetto gestore dell'Istituto Vendite Giudiziarie competente per territorio);

dispongono, in sostituzione delle precedenti direttive, che il Commissario effettui la vendita in via telematica sotto la propria responsabilità, attenendosi alle seguenti disposizioni:

1. ASPORTO: i beni pignorati verranno asportati dal Commissionario per essere custoditi in un luogo idoneo a consentirne a visione da parte degli interessati, **entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico** ed entro lo stesso termine deve depositare il verbale di asporto nel fascicolo; se il trasporto è eccessivamente oneroso, ovvero se il suo costo supera il valore del bene, **l'IVG deve chiedere al GE l'autorizzazione ad essere esonerato dall'obbligo dell'asporto, indicandone specificamente le ragioni.**

2. STIMA DEI BENI: il Commissionario provvederà preliminarmente alla stima dei beni pignorati, a prescindere dal valore loro attribuito dall'Ufficiale Giudiziario, tenuto conto del valore verosimile di realizzo, parametrato a precedenti vendite di beni di analoga specie, dando sommariamente conto dei criteri utilizzati per la stima. Tale stima verrà inviata al creditore, il quale potrà far pervenire le sue osservazioni entro i dieci giorni successivi. Laddove il Commissionario non ritenga di aderire alle osservazioni del creditore, trasmetterà gli atti al Giudice dell'Esecuzione per le sue determinazioni; i creditori ed il debitore, in ogni caso, potranno proporre reclamo ex art. 534 ter c.p.c. avverso la stima, con avvertimento peraltro che allo stesso dovrà essere allegata una perizia di parte a supporto della differente valutazione richiesta;

3. GARA TELEMATICA: la vendita si svolgerà - per ciascun bene o lotto eventualmente individuato dal Commissionario per una più proficua esecuzione della vendita - mediante gara telematica asincrona alla quale si potrà accedere direttamente dal portale dell'Istituto Vendite Giudiziarie, in qualità di Gestore della Vendita appositamente autorizzato dal Ministero della Giustizia, formulando un'offerta irrevocabile di acquisto;

4. INIZIO E DURATA DELLA GARA: le operazioni di vendita avranno inizio entro 30 giorni entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico, e la gara avrà durata di almeno 7 giorni.

5. PUBBLICITA' DELLA VENDITA: La vendita sarà pubblicizzata anche on-line sui siti internet www.fallcoaste.it e www.astagiudiziaria.com, con avviso contenente la data di inizio della gara almeno **25** giorni prima della data fissata e la specificazione del luogo ove ciascun bene o lotto si trova.

Il Commissionario provvederà altresì alla pubblicazione sul “Portale delle vendite pubbliche”, presente sul portale del Ministero della Giustizia, almeno **25** giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di un avviso contenente la descrizione dei beni posti in vendita, il prezzo base di ciascun lotto, il termine iniziale e le modalità specifiche per il deposito dell’offerta e il versamento della cauzione e il rispettivo termine finale, il giorno e l’ora dell’inizio della gara e della fine della gara e l’aumento minimo per ciascuna offerta nel corso della gara ed ogni altro dato che possa interessare il pubblico (art. 490, comma 1, c.p.c.); le spese di pubblicità sono forfetariamente quantificate nella somma di € 150,00; qualora, per la particolare natura o valore dei beni staggiti, si rendano necessarie altre forme di pubblicità, l’Istituto richiederà al giudice dell’esecuzione la relativa autorizzazione, indicandone il costo.

Nel caso di beni mobili del valore stimato non inferiore a 10.000,00 euro, che abbiano una appetibilità limitata ad un numero ristretto di soggetti, il Commissionario dovrà acquisire nominativi di un numero adeguato di potenziali interessati, invitandoli a partecipare alla gara. In tale caso depositerà in Cancelleria l’elenco dei soggetti individuati, indicando le modalità con le quali si è proceduto alla selezione e alla comunicazione dell’invito a partecipare alla vendita.

6. FORMAZIONE DEI LOTTI: Salvo che ciò sia escluso dal contenuto di un provvedimento del GE, il commissionario potrà accorpare o suddividere i lotti secondo la convenienza per la procedura. Il Commissionario potrà inoltre chiedere al GE di accorpare in un unico lotto beni pignorati in distinte procedure esecutive, quando ciò possa favorire la vendita e segnatamente quando si possono ridurre i costi (tra cui quelli fiscali). In tal caso, il ricavato sarà ripartito pro quota, tenendo conto del valore di stima attribuito a ciascun lotto o, se diverso, del prezzo base fissato per ciascun lotto in occasione del primo tentativo di vendita.

7. ESAME DEI BENI: il Commissionario dovrà assicurare agli interessati la possibilità di esaminare le cose poste in vendita, sia con modalità telematiche (nell’avviso di vendita dovrà essere inserita analitica descrizione dei beni pignorati corredata di fotografie degli stessi) sia materialmente presso i locali dell’I.V.G. negli orari di apertura al pubblico o presso il debitore nei quindici giorni antecedenti alla vendita. La analitica descrizione dei beni dovrà comprendere anche precise indicazioni sul funzionamento degli stessi (ad esempio, quando si verta in ipotesi di veicoli o macchinari);

I beni sono venduti nello stato in cui si trovano ed essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c.) nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per cause di lesione, i **beni pertanto sono venduti secondo la formula del “visto e piaciuto”**, senza alcuna garanzia. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi o mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dare luogo a risarcimento, indennità o riduzione del prezzo

8. REGISTRAZIONE E CAUZIONE: Gli interessati a partecipare alla gara con offerte

irrevocabili di acquisto debbono effettuare la relativa registrazione sul portale del gestore della vendita telematica, fornendo i dati identificativi, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per le comunicazioni del gestore, il luogo in cui intende ricevere le comunicazioni di cancelleria, il recapito di telefonia mobile; all'esito della registrazione, il sistema genera le credenziali per la partecipazione dell'interessato alla vendita telematica per la quale la registrazione è stata effettuata e assegna uno pseudonimo o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato;

l'offerta è presentata, in conformità con quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del DM Giustizia n. 32/2015, indicando:

- a) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- b) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- c) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- d) la descrizione del bene;
- e) l'indicazione del referente della procedura;
- f) il prezzo offerto, che non può essere inferiore al prezzo base;
- g) l'importo della cauzione prestata;

il portale del gestore deve fornire in via automatica i dati di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del periodo precedente; deve inoltre fornire gli altri dati indicati nell'avviso pubblicato sul "Portale delle vendite pubbliche";

la cauzione potrà essere versata con carta di credito, mediante pagamento diretto presso gli uffici del Commissionario o mediante bonifico sul conto messo a disposizione dal Commissionario.

9. TERMINE VERSAMENTO CAUZIONE Per le modalità di versamento della cauzione che consentono al gestore della vendita di verificare l'effettivo pagamento della stessa con modalità automatizzate e contestualmente alla presentazione dell'offerta, la registrazione ed il versamento della cauzione può essere effettuata nell'ambito del lasso temporale stabilito per la presentazione delle offerte. Negli altri casi la registrazione ed il versamento della cauzione devono essere effettuati almeno cinque giorni prima dell'inizio del lasso temporale fissato per lo svolgimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 25 comma VI D.M. 32/15. Saranno abilitati alla partecipazione alla gara i soli offerenti che avranno effettivamente versato la cauzione richiesta.

Nell'ipotesi di versamento della cauzione tramite carta di credito, il software autorizzerà automaticamente la persona alla partecipazione della gara, applicando un blocco nella disponibilità della carta di credito dell'offerente pari alla percentuale richiesta in riferimento al prezzo offerto; in caso di mancata aggiudicazione, la carta di credito verrà sbloccata dal gestore della vendita entro il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura della gara, senza alcun addebito.

10. SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara si svolgerà con le seguenti modalità:

- Il commissionario permetterà la libera visualizzazione sul sito web dello stato della gara telematica e delle offerte irrevocabili di acquisto.
- Negli orari di apertura dell'IVG e nei limiti delle disponibilità del commissionario, sarà essere messo a disposizione degli interessati un terminale per l'effettuazione di offerte.
- il commissionario permetterà la libera visualizzazione sul portale dello stato della gara telematica e delle offerte irrevocabili di acquisto; per l'accesso al portale si applica l'articolo 20, commi 1 e 3, del DM n. 32/2015;
- L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata direttamente sul portale del gestore

della vendita con le modalità indicate; L'offerta irrevocabile di acquisto che sia superata da successiva offerta per un prezzo maggiore manterrà la sua efficacia sino al termine della gara telematica e la relativa cauzione verrà quindi restituita, con le modalità indicate nel sito e di seguito;

- le offerte successive alla prima dovranno contenere un aumento di almeno dieci euro rispetto a quella precedente;
- nel corso della gara gli offerenti sono individuati esclusivamente mediante lo pseudonimo o gli altri elementi distintivi di cui sopra.
- Il gestore della vendita telematica: a) entro il secondo giorno successivo alla chiusura della gara, trasmetterà l'elenco delle offerte e i dati identificativi di coloro che le hanno effettuate; b) comunicherà e documenterà gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate le cauzioni accreditate sul conto vincolato, di aver accreditato sul conto corrente bancario o postale vincolato alla procedura la cauzione versata da colui che ha formulato l'offerta più alta e di aver svincolato le cauzioni prestate dagli altri offerenti, nonché di avere restituito le cauzioni dagli stessi versate mediante accredito sui conti bancari o postali di provenienza (art. 25, comma 7, DM n. 32/2015).;
- Il Commissionario venderà il bene a favore di chi, alla scadenza della gara telematica, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore e versato il relativo prezzo. Nell'ipotesi in cui l'offerta telematica pervenga nei due minuti precedenti la sua conclusione, la durata della gara sarà prolungata automaticamente, ed una sola volta, di altri cinque minuti.

11. RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE: La restituzione della cauzione ai soggetti non risultati aggiudicatari avviene con le seguenti modalità:

- ripristino automatico da parte del gestore del portale usato per la vendita della disponibilità sulla carta di credito nei tempi previsti da parte degli intermediari finanziari / istituti di credito coinvolti nella transazione / operazione bancaria. Su richiesta dell'offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il commissionario procederà alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario assicurandosi che il conto corrente sia intestato alla medesima persona cui è intestata la carta di credito (con addebito delle spese di bonifico all'offerente della somma pari alle normali commissioni bancarie).
- Mediante bonifico sullo stesso conto dal quale proveniva la cauzione, detratte le spese del bonifico stesso.
- Mediante restituzione diretta nelle sole ipotesi di versamento diretto della cauzione al Commissionario.

12. PAGAMENTO DEL PREZZO: Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato entro 2 giorni lavorativi dal termine della gara telematica con una delle seguenti modalità, a scelta dell'aggiudicatario:

- mediante bonifico bancario;
- mediante carta di credito (in tale caso sarà addebitata all'assegnatario anche la relativa commissione pari alle normali condizioni bancarie);
- direttamente presso l'Istituto Vendite Giudiziarie, mediante bancomat, carta di credito (in tale caso sarà addebitata all'assegnatario anche la relativa commissione pari alle normali condizioni

bancarie in percentuale del prezzo di aggiudicazione), assegno circolare non trasferibile intestato all'Istituto Vendite Giudiziarie o, in caso di importo non superiore a 500,00 euro, in contanti.

In caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, la cauzione verrà acquisita dal commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate ed al prezzo dell'ultimo tentativo di vendita.

13. RITIRO DEI BENI: i beni saranno consegnati all'aggiudicatario a seguito dell'integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà a cura del custode, se non esonerato dall'aggiudicatario, spese a carico dell'aggiudicatario medesimo. Ai fini dell'articolo 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata, compresa la cauzione, sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo.

L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei beni entro cinque giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento della proprietà (le quali devono iniziare entro cinque giorni dall'aggiudicazione):

- presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie, qualora il bene sia stato asportato;
- presso i locali del debitore, in caso di mancato asporto, previo accordo con il Commissionario che provvederà ad accompagnare l'aggiudicatario al momento del ritiro;
- su istanza e a spese dell'acquirente (e sotto la responsabilità di quest'ultimo per il trasporto), potrà essere concordata con il commissionario la spedizione del bene venduto, con i soli vettori che procedono all'imballaggio dei beni con manleva di responsabilità del commissionario.

L'offerente potrà concordare con il concessionario modalità di spedizione della merce acquistata. In tal caso, l'acquirente potrà chiedere un preventivo per i costi di spedizione, e, se accettati, il Commissionario provvederà all'invio successivamente al versamento del saldo prezzo, maggiorato dei costi di spedizione, ovvero con pagamento in contrassegno, qualora la causazione versata sia superiore ai costi di spedizione.

14. COMPENSI DEL GESTORE DELLA VENDITA E DEL COMMISSIONARIO – All'IVG, quale gestore della vendita telematica e commissionario sono riconosciuti, per le attività di vendita dei beni pignorati e per la relativa custodia (ove attribuita), i compensi rispettivamente previsti dai DD.MM. n. 109/1997 e n. 80/2009, che saranno immediatamente trattenuti; tali compensi sono da ritenersi complessivamente riferiti ad ogni attività svolta con riferimento al duplice incarico conferito.

15. MANCATO RITIRO: In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'IVG, per ogni giorno di ritardo, il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15 maggio 2009 n. 80. Decorso ulteriori 10 giorni, l'I.V.G. provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli articoli 2756, comma 3, 2761, comma 3 e 4, e 2797 c.c.

16. ULTERIORI ESPERIMENTI DI VENDITA: Nel caso in cui non siano proposte valide offerte di acquisto nel termine indicato, il Commissionario potrà procedere ad un secondo esperimento di vendita dei beni pignorati, con le modalità e alle condizioni sopra indicate, ma con prezzo-base di offerta ridotto del 50%. La seconda gara telematica dovrà avere inizio entro **30** giorni lavorativi dal termine della precedente ed avrà durata di almeno 7 giorni. La pubblicità deve essere effettuata per almeno 20 giorni prima dell'inizio della vendita telematica.

In caso di ulteriore esperimento infruttuoso si procederà ad un terzo tentativo di vendita con un prezzo base ridotto fino ad un sesto del prezzo di stima. La terza gara telematica dovrà avere inizio entro **30** giorni lavorativi dal termine della precedente ed avrà durata di almeno 7 giorni. La pubblicità deve essere effettuata per almeno 20 giorni prima dell'inizio della vendita telematica.

Nel caso di mancata vendita anche dopo tale ultimo esperimento, e comunque decorsi 6 mesi dal primo esperimento, l'I.V.G. restituirà gli atti al G.E. ex art. 532 - 533 c.p.c., relazionando sinteticamente sulle operazioni svolte fornendo prova dell'attività e della pubblicità effettuata disposta dal Giudice. La vendita reiterata, a causa della decadenza, verrà considerata come un unicum rispetto alla vendita precedente, in quanto mancante di ribasso, fermo restando il termine massimo di mesi 6.

Il verbale in cui si dà atto che l'esperimento è andato deserto deve essere depositato telematicamente nel fascicolo entro 3 giorni dalla data in cui l'atto è compiuto.

17. ESTINZIONE DELLA PROCEDURA Nel caso in cui non siano proposte valide offerte di acquisto nel termine indicato, il Commissario restituirà gli atti al GE ex art.532 -533 c.p.c., relazionando sinteticamente sulle operazioni svolte; contestualmente al deposito in Cancelleria, l'I.V.G. darà comunicazione di quanto sopra alle parti a mezzo Pec o fax o raccomandata con ricevuta di ritorno.

La procedura sarà dichiarata estinta ex art. 532 cpc ultimo comma nel caso in cui, entro 15 giorni, i creditori non depositino istanza ex art. 540 bis c.p.c.; a cura del Commissionario i beni saranno restituiti al debitore o devoluti ad associazioni no profit, o distrutti, o venduti ai sensi degli artt. 2756, comma 3, 2761 comma 3 e 4, e 2797 c.c.;

18. DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VENDITA E VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE - Il commissionario è tenuto:

- a) a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al Cancelliere;
- b) a redigere il verbale delle operazioni di vendita - tenendo anche conto delle attività di gestione - che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario e le altre prescrizioni indicate dall'art. 23 del Decreto Ministeriale 26 febbraio 2015 n. 32; il verbale è sottoscritto esclusivamente dal commissionario; il verbale sarà depositato in cancelleria entro 3 giorni dal giorni in cui la vendita è compiuta;
- c) inviare ogni sei mesi (e segnatamente entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ogni anno) un report in *excel* (a norma dell'art. 169-quinquies disp. att. cpc), nel quale indicherà i seguenti dati:

Report ex art. 169quinquies disp att. cpc delle vendite mobiliari nelle procedure esecutive individuali e fallimentari

nr/anno ruolo	Ruolo (mobile o fallimentare)	bene in vendita	valore attribuito dall'ufficiale giudiziario (se presente)	valore attribuito dall'esperto (eventualmente) nominato	prezzo base della vendita	prezzo di vendita	data vendita
------------------	-------------------------------	-----------------	--	---	---------------------------	-------------------	--------------

19. SPESE DELLA PROCEDURA:

il creditore procedente provvederà a corrispondere al Commissionario:

- il versamento forfettario di cui agli artt. 22 e 31 D.M. 109/1997, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il provvedimento con cui è stata disposta la vendita verrà revocato e non si potrà procedere alla vendita;
- il compenso liquidato per la stima nonché quello per la pubblicità prevista dall'art. 490 c.p.c. nonché quella sui predetti siti internet e sul bollettino ufficiale delle aste giudiziarie, pari ad euro 200,00 oltre Iva
- il contributo pari ad euro 100,00 ex art. 18 bis D.P.R. 115/2002, stabilito all'art. 161 quater disp. att. c.p.c. per l'inserimento di ogni avviso di vendita relativo ai soli beni mobili registrati sul Portale delle Vendite Pubbliche, salvo titoli di esenzione per i quali parte creditrice è onerata di produrre al commissionario e/o gestore della vendita la relativa documentazione, pena l'estinzione della procedura per mancata pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.;
- i compensi liquidati nella misura e nei casi previsti dagli artt. 30,32 e 33 D.M. 109/1997 compresi gli eventuali compensi ulteriori per la custodia, nonché le somme necessarie al trasporto dei beni ex art. 35 D.M. 109/1997, con facoltà per il creditore procedente (entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento) di richiedere al Giudice dell'Esecuzione la custodia nel luogo in cui si trovano i beni difficilmente trasportabili e di essere dispensato dal versamento delle spese di trasporto;

il Commissionario provvederà a:

- versare in favore della procedura la somma corrisposta dall'aggiudicatario, dedotti i compensi spettanti all'Istituto Vendite Giudiziarie – come previsto dal D.M. 109/97 – su libretto di deposito giudiziario su un libretto postale - depositi giudiziari - intestato al debitore e vincolato all'ordine del Giudice con ordine di successiva consegna al cancelliere, entro quindici giorni dal versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario;
- se dopo tre esperimenti di vendita i beni non sono stati aggiudicati, a restituire gli atti alla Cancelleria entro il termine finale di 6 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;
- pubblicare le presenti direttive sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" unitamente agli ulteriori dati richiesti dal Portale, riportando gli elementi essenziali desumibili dalla perizia (se esistente), a norma degli artt. 490 I e II comma e 530 VII comma c.p.c.; in caso di espropriazione di beni mobili e i beni mobili registrati per un valore superiore a 25.000,00 euro, lo stesso avviso unitamente all'ordinanza del G.E. ed alla relazione di stima se presente, dovrà essere inserito sul sito del commissionario

quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte telematiche; per i beni mobili di valore inferiore a 25.000,00 euro la detta pubblicazione dovrà avvenire almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto.

20. COMPENSO IN CASO DI ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA - Nel caso in cui la vendita non abbia luogo per anticipata estinzione della procedura esecutiva o per altre cause da lui non dipendenti, al commissionario sono riconosciuti i compensi per l'eventuale custodia, di cui al D.M. n. 80/2009, e quelli specificamente previsti dall'art. 33 D.M. n. 109/1997, da liquidarsi con separato provvedimento.

21. APPLICABILITA' DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI ANCHE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

Le presenti disposizioni si applicano anche alle vendite mobiliari affidate all'IVG dal curatore, dal commissario giudiziale e dal liquidatore.

22. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI - Per ogni profilo non espressamente disciplinato si applicano le vigenti disposizioni, come stabilite dagli artt. 530, 532 e 533 c.p.c. e - in quanto compatibili - dai DD.MM. n. 109/1997, n. 80/2009 e n. 32/2015.

In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e l'ordinanza di vendita, prevarranno quelle contenute in quest'ultima.

Livorno, 28 febbraio 2019

I GIUDICI DELL'ESECUZIONE
dott. Fabrizio Nicoletti e dott. Alberto Cecconi